

D
10479

STATUTO DELLA
FONDAZIONE AD BONUM FACERE

Articolo 1

Costituzione – Denominazione – Sede

1.1 Per volontà della Federazione Sacra Famiglia delle Clarisse Cappuccine d'Italia e dei Monasteri Cattolici femminili di seguito nominati: Monastero Cappuccine del SS. Sacramento (GE), Monastero del Santo Sepolcro delle Clarisse Cappuccine (CA), Monastero di S. Giuseppe delle Religiose Cappuccine Concette (BG), Monastero Cappuccine "S. Veronica Giuliani" (PG), Monastero della Risurrezione delle Clarisse Cappuccine (FG), Monastero delle Clarisse Cappuccine di San Bartolomeo (AN), Monastero di S. Chiara dell'Ordine delle Clarisse (AR), Monastero delle Cappuccine (PU), Monastero di S. Chiara (BG), Monastero delle Clarisse di S. Chiara Povera, detto anche della Beata Antonia (AQ), Monastero Benedettino Cassinese di S. Giuseppe (PG), Monastero delle Benedettine di S. Anna (PG) e del Monastero delle Carmelitane Scalze (PC) è costituita la "FONDAZIONE AD BONUM FACERE", di seguito anche "Fondazione".

1.2 A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico - ove richiesto dal Legislatore - la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S".

1.3 La Fondazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in Fabriano (AN), in Via Cavour n. 75.

1.4 Lo spostamento della sede legale in Fabriano (AN) non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

1.5 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.

1.6 Il logo ufficiale della Fondazione viene adottato dalla Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione, unitamente ad un apposito manuale d'uso per regolamentarne l'utilizzo e tutte le specifiche del logo, in base alle diverse applicazioni dello stesso.

Articolo 2

Scopi

2.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, identifica nel Carisma Monastico femminile nato in seno alla Chiesa Cattolica il principio ispiratore e di riflessione della propria attività e si propone il perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e di utilità

Paula Gaupien

Die Bio-Bogen
Anteil

Francese elixir
Lopetti diumelo
Rose Tree - 4/60

loppetti Eumecelo
Rose Tree. Tefor

Rose Tree - before

Free collection
Free collection
Beverly Raddi

Fm coleccin

Evva Raddi

Frustoele

Lee E. Brown
Michigan Avenue

Amöbula Aurich

FONDAZIONE Ad Bonum Facere
Statuto - Roma, 11.7.2025
Pagina 1 di 15

Luciano Cova
Erie Sept

Eric Sargent

sociale. In particolare - nel rispetto della volontà dei Fondatori - intende valorizzare, promuovere e diffondere la tradizione spirituale, culturale, etica dell'esperienza Monastica Cattolica femminile consolidatasi in Italia e sviluppatasi poi in Europa e nel Mondo, per far conoscere alle nuove generazioni ed a coloro che non ne siano a conoscenza il valore del patrimonio materiale ed immateriale custodito dai Monasteri femminili sin dal Medioevo a tutt'oggi.

2.2 La Fondazione persegue, inoltre, in via esemplificativa ma non esaustiva:

A. ogni forma di assistenza e di sostegno in favore di individui, comunità e popolazioni che vivano in stato di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale, bisogno e/o devianza, con particolare attenzione alle Istituzioni Monastiche Cattoliche femminili in Italia e nel Mondo;

B. la promozione, lo sviluppo e il coordinamento di iniziative ed attività volte a realizzare - direttamente o indirettamente - servizi di natura assistenziale, caritativa, culturale, socio-sanitaria ed educativa nonché di formazione della persona - con particolare attenzione a tutte le realtà svantaggiate ed emarginate dal punto di vista sociale, culturale ed economico;

C. la preparazione, l'organizzazione e la promozione diretta o indiretta di ogni iniziativa atta a destare l'attenzione ed il sostegno anche economico di persone, imprese, enti pubblici e privati di qualsiasi genere, verso le necessità e le condizioni di vita dei poveri del mondo;

D. il coordinamento, la promozione, lo sviluppo ed il sostegno dell'attività di Enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica nonché operando in un rapporto sinergico appositamente regolamentato da apposite convenzioni e indirizzato al raggiungimento delle comuni finalità istituzionali;

E. l'intrattenimento ed il consolidamento di rapporti di costante collaborazione con Autorità o/ed organi nazionali e comunitari competenti, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di assistenza e di solidarietà sociale e culturale nazionali e dell'Unione Europea.

2.3 Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà, tra l'altro:

(a) svolgere attività di raccolta fondi, privati o pubblici e/o rendersi destinataria di donazioni, anche in denaro, da utilizzarsi per gli scopi istituzionali;



Francobelli

Anna Protti

Lee Sebastian

Luciana Gire

Lopetti Guarniera

Michael Angeli

Enice Sore

Giuliana L. Ayre

Roe Moretupo

Cecilia Boreon

Giorgianni

Forlani

(b) sensibilizzare l'opinione pubblica mediante organizzazione di eventi, incontri e campagne, attività di informazione e simili;

(c) promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, anche cofinanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati inerenti gli scopi istituzionali, il tutto sia in ambito nazionale che internazionale;

(d) partecipare a bandi di finanziamento e a qualsiasi bando di gara promosso da enti pubblici o privati nel settore di interesse della Fondazione;

(e) coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;

(f) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese, con soggetti pubblici o privati, considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

(g) ogni altra attività idonea di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2.4 A far data dall'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali la Fondazione potrà – ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod. – svolgere attività diverse da quelle istituzionali, meglio descritte nei commi precedenti, esclusivamente in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale.

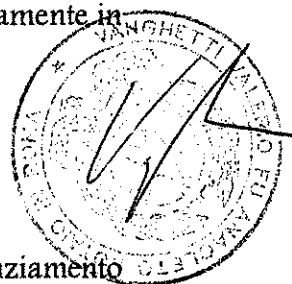
Articolo 3

Patrimonio e concorso al Patrimonio

3.1 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone, con i fondi e/o le donazioni ricevute e con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

3.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- dotazione patrimoniale iniziale, pari a complessivi Euro 70.000,00=(settantatamila/00) circa;
- beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione mediante specifiche contribuzioni e/o donazioni da parte di soggetti pubblici e privati;
- beni immobili acquistati previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti e organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati, destinati ad incrementare il patrimonio;
- lasciti, contributi, donazioni ed oblazioni di terzi che abbiano destinazione espressa o



Costanza Cilla

Nicola Selva

Paolo Giangiacconi

Francesco...
Alessandro Radici
Luisa...
Lopetti...
Michele...
Enzo...
Antonio...

deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

f) parte di rendite non utilizzate e destinate, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio.

3.3 E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e mantenimento del patrimonio.

3.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

3.5 Tutte le risorse della Fondazione saranno impegnate per il suo funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi statutari.

3.6 E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali o riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento abbiano le medesime finalità.

3.7 Il patrimonio e le entrate della Fondazione sono integralmente impiegati per il raggiungimento degli scopi statutari, con esclusione di qualsiasi diversa destinazione.

Articolo 4

Organi della Fondazione

4.1 Sono organi della Fondazione:

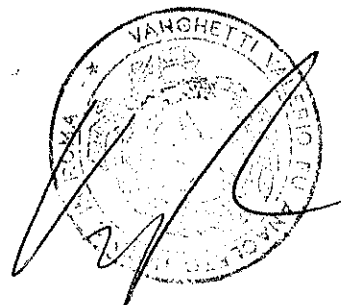
- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) la Presidente e la/il Vicepresidente;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) l'Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001.

Articolo 5

Assemblea dei Fondatori

5.1 L'Assemblea dei Fondatori è costituita dalla Federazione e dai Monasteri che hanno costituito la Fondazione, di cui all'art. 1.1. del presente Statuto, nonché dalle Federazioni/Associazioni/Conferenze Monastiche femminili e dai Monasteri Cattolici femminili che, anche successivamente, aderiranno alla Fondazione.

5.2 Per poter aderire alla Fondazione successivamente alla costituzione della stessa



Frucci

FONDAZIONE Ad Bonum Facere
Statuto - Roma, 11.7.2025
Pagina 4 di 15

Ana Rodoli *Lore Sebastian* *Luciana Gino*
Lopetti Simona *Michele Aquilino* *Eva Scalet* *Antonia*
Giuliana L. Asp *Rose T. T. T.* *Rose C. B.*

Cotanza C.

Nella Felici

Paola Giampiccoli

occorrerà:

- a) contribuire al patrimonio della Fondazione con una somma non inferiore all'apporto iniziale dei Fondatori originari;
- b) aver ottenuto l'assenso all'adesione da parte dei Fondatori in essere.

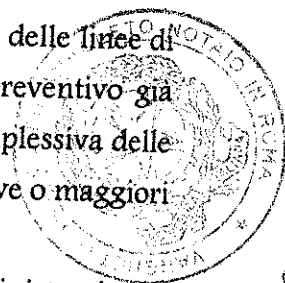
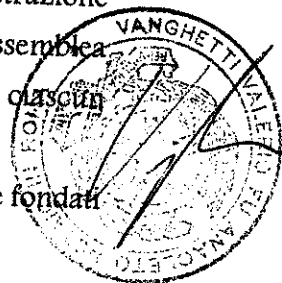
5.3 I Soggetti Fondatori, anche ove successivamente aderenti, sono rappresentati all'interno dell'Assemblea dai loro legali rappresentanti pro tempore, fatti salvi il recesso ovvero l'esclusione del Fondatore medesimo da parte dell'Assemblea, ai sensi del successivo comma 5, lett. c).

5.4 L'Assemblea dei Fondatori dovrà nel tempo essere composta da un numero minimo di Fondatori non inferiore a 15 (quindici).

5.5 L'Assemblea dei Fondatori ha i seguenti compiti:

- a) l'attribuzione della qualità di Fondatore a terzi, in applicazione del precedente art. 5.2;
- b) la nomina, la sostituzione e la revoca - in presenza delle motivazioni di cui all'art. 12.5 del presente Statuto - della Presidente della Fondazione, scelta all'interno dell'Assemblea dei Fondatori, nonché dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 6.1, che potranno essere scelti anche all'esterno dell'Assemblea dei Fondatori, nel numero e nella composizione di Monache e laici deliberati per ciascun mandato;
- c) l'espulsione ovvero l'esclusione di un membro Fondatore, ove ricorrano gravi e fondati motivi, come disciplinati dai successivi art. 12.5 e 12.6;
- d) la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo;
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) la proposizione, la formulazione e l'indicazione degli indirizzi dell'attività della Fondazione e la valutazione dei risultati della medesima;
- g) la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno per l'attuazione delle linee di indirizzo approvate annualmente - tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate;
- h) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- i) l'estinzione della Fondazione, la nomina del/i liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio residuo.

5.6 L'Assemblea dei Fondatori nomina al proprio interno la Presidente della Fondazione e dell'Assemblea medesima, che dura in carica 5 anni e può essere rinominata. Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'incarico, dovesse venire a cessare il mandato di legale



Paola Giugiacconi

Fundazione

Anna Raddi
Spett.le Emanuele

Lee Sebastian

Michele Quattrone

Luciano Cive
Enzo Scogni

Anna Raddi

rappresentanza dell'Ente Fondatore che rappresenta, la Presidente mantiene detto incarico, se facente comunque parte di uno dei Monasteri Fondatori.

5.7 L'Assemblea dei Fondatori viene convocata dalla Presidente, ovvero - in caso di assenza o impedimento - dal/la Vicepresidente, in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per dettare l'indirizzo dell'attività della Fondazione, sulla base dei risultati raggiunti nell'anno precedente, nonché per gli adempimenti di cui alla lett. g) del comma 5 del presente articolo.

5.8 L'Assemblea dei Fondatori, inoltre, dovrà essere convocata ogniqualvolta la Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il/la Vicepresidente ovvero il Presidente dell'Organo di Controllo lo ritengano opportuno per l'esercizio delle finalità di indirizzo e di controllo dell'attività della Fondazione, ovvero per adempiere taluno degli obblighi statutari.

5.9 La convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione, viene fatta dalla Presidente della Fondazione - o, in caso di assenza o impedimento, dal/la Vicepresidente - con avviso scritto inviato almeno 10 giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, due giorni prima.

5.10 L'Assemblea dei Fondatori - essendo esclusa qualsiasi possibilità di delega - è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5.11 In caso di parità, prevale il voto della Presidente o del/la Vicepresidente che lo sostituisca.

5.12 Le delibere di approvazione delle modifiche statutarie, di attribuzione della qualità di Fondatore a nuovi aderenti, ex comma 5.2, nonché di revoca dell'incarico, ai sensi del precedente art. 5.5, lett. b), ovvero di espulsione di uno dei Fondatori o Co-Fondatori devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

5.13 La delibera di estinzione della Fondazione dovrà essere adottata con la maggioranza dei tre quarti dei membri in carica.

5.14 Il segretario verbalizzante delle sedute dell'Assemblea dei Fondatori è scelto di volta in volta, per ciascuna seduta, anche all'esterno dell'organo assembleare.

5.15 In presenza di apposito accordo intervenuto tra i Fondatori ed i Co-Fondatori, in casi pianificati e giustificati, le sedute dell'Assemblea dei Fondatori sono valide anche se svolte in video o audio-conferenza purché la Presidente dell'Assemblea e il segretario verbalizzante siano entrambi presenti nel luogo di convocazione fissato per la seduta e



Paola Giampiccoli

Francesco

Alessandro Reddi

Lee Sebastian

Luciana Gino

Lopetti Emanuele

Michela Agnello

Enrico Scognigione

Antoni Ben

Giuliana S. Roma

Lois T. T. Roma

Paola G. Roma

Paola G. Roma

solo ove la Presidente dell'Assemblea possa preventivamente accertare - ai fini del regolare svolgimento della riunione - l'identità dei Fondatori ed i Co- Fondatori intervenuti, ai quali deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5.16 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori vengono riportate in ordine cronologico sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 6.11, secondo le modalità ivi indicate.

5.17 E' espressamente esclusa l'applicazione alla Fondazione delle disposizioni di cui all'art. 24 del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 117/2017 e ss. mm..

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione: composizione e funzionamento

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero dispari di componenti Monache o laici da 5 a 7, compresa la Presidente, nominati dall'Assemblea dei Fondatori, ai sensi del precedente art. 5.5, lett. b).

6.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la decadenza dal relativo eventuale mandato canonico di cui in possesso, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

6.3 La nomina dei successori di tutti i Consiglieri in carica, avviene a norma di quanto previsto dal presente statuto, all'art. 5.5, lett. b) e all'art. 6.1.

6.4 La Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, insieme al/la Vicepresidente - nominato dal Consiglio di Amministrazione medesimo al proprio interno, nella seduta di insediamento e di avvio di ciascun mandato - ed al Segretario Amministrativo - che, nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun mandato, può essere scelto all'esterno dell'Organo stesso ed anche retribuito nonché al Direttore Generale, se nominato, costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

6.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte l'anno, entro il 31 Dicembre ed il 30 aprile, per deliberare rispettivamente l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo e lo schema di Bilancio consuntivo dell'anno precedente; in via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti o il Presidente dell'Organo di Controllo.

6.6 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dalla Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal/la Vicepresidente, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione e con almeno dieci (10) giorni di preavviso; in caso

Settimane

Nulla

Raola

Amministratore Delegato
Alessandro Roddi
Lopetti
Santoro
Luciano
Ginepro
Michele
Antonio
Antonio

di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno quarantotto (48) ore di preavviso.

6.7 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non scritti nell'ordine del giorno.

6.8 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri stessi e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6.9 In presenza di apposito accordo intervenuto tra i Consiglieri in casi pianificati e giustificati, le sedute del Consiglio sono altresì valide se svolte in video o audio-conferenza purché la Presidente – o, in sua vece, il/ la Vicepresidente – e il segretario verbalizzante siano entrambi presenti nel luogo di convocazione fissato per la seduta e solo ove la Presidente o, in sua vece, il/ la Vicepresidente possano preventivamente accertare – ai fini del regolare svolgimento della riunione – l'identità dei Consiglieri intervenuti, ai quali deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6.10 In caso di parità, prevale il voto della Presidente ovvero del/la Vicepresidente che lo sostituisca.

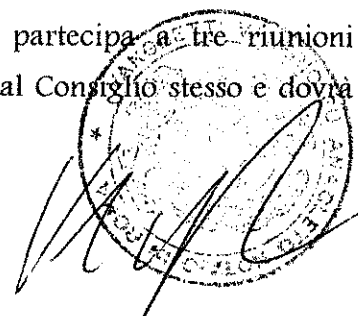
6.11 Le deliberazioni constano dai verbali sottoscritti dalla Presidente e dal/la Segretario Amministrativo, verbalizzante della seduta, trascritti in ordine cronologico su apposito registro, regolarmente bollato, numerato in ogni pagina e vidimato.

6.12 Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare i Consiglieri di cui al comma 1 del presente articolo, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alla loro sostituzione ai sensi del medesimo articolo.

6.13 Tutti i Consiglieri, nominati in sostituzione dei precedenti nel corso di un mandato, decadono dalla carica insieme agli altri, alla scadenza naturale del mandato originario.

6.14 Qualora, durante un mandato, venga a mancare anche non contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri eletti, decade l'intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a norma del presente Statuto.

6.15 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso e dovrà essere sostituito secondo le norme del presente articolo.



Paola Giampiccoli

Francesca

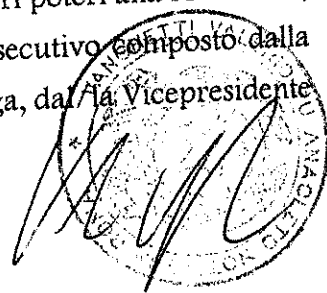
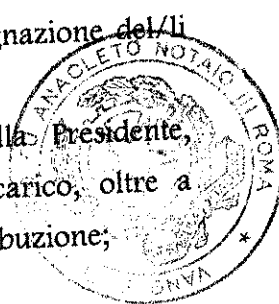
Anna Raddi
Lopetti, Eucamele
Emilia L. Ape
Lee Sebastian
Michele Aquilino
Dora Tpe Tupo
Erica Lopez
Luciana Gine
Cecilia Cio Bogen

Articolo 7

Poteri del Consiglio di Amministrazione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fatta eccezione per quelli spettanti ad altri organi statutari; in particolare, provvede a:

- a) nominare il/la Vicepresidente ed il Segretario Amministrativo;
 - b) attuare gli indirizzi dell'attività della Fondazione, indicati dall'Assemblea dei Fondatori;
 - c) predisporre ed approvare il bilancio preventivo;
 - d) predisporre il bilancio di esercizio e la relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
 - e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
 - f) determinare l'attribuzione e la misura delle eventuali indennità spettanti alla Presidente e/o al/la Vicepresidente della Fondazione e/o ai Consiglieri di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e fermo restando il disposto di cui all'art. 3.6 del presente Statuto;
 - g) nominare l'Organismo di Vigilanza, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001;
 - h) determinare la misura dei compensi per i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organismo di Vigilanza;
 - i) deliberare le eventuali proposte di modifica del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
 - j) proporre all'Assemblea dei Fondatori l'estinzione dell'Ente, la designazione del/la liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio;
 - k) nominare, occorrendo, un Direttore Generale, su proposta della Presidente, stabilendone le deleghe, le funzioni, i compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la qualifica giuridica del rapporto e la corrispondente retribuzione;
 - l) emanare regolamenti per la disciplina interna della Fondazione;
- 7.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri alla Presidente, al/la Vicepresidente, a singoli Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo composto dalla stessa Presidente della Fondazione - o, in sua vece/per sua delega, dal/la Vicepresidente - e da due Consiglieri.



Paola Giannicini

Franceschini

Ana Rodoli Leo Sebastianus Eric Kope
Lopetti Emanuele Michele Angeli Luciana Gna Anna Ben
e.d. - Anna Rosa Tibo Cecilia Cio Berra

Articolo 8

Comitato Esecutivo

8.1 Il Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Amministrazione si avvalga della facoltà di delega prevista dall'art. 7.2, è composto dalla Presidente - e, in sua vece o per delega, dal/la Vicepresidente - della Fondazione e da 2 Consiglieri nominati dal Consiglio medesimo al proprio interno ed esercita le attribuzioni da questo conferitegli.

8.2 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che la Presidente ovvero il/la Vicepresidente della Fondazione lo ritenga opportuno. Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione e contengono l'indicazione degli argomenti da trattare.

8.3 Le sedute possono svolgersi anche in video o audio-conferenza e le relative deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco della relativa verbalizzazione, per approvazione, con strumenti telematici. Le stesse deliberazioni vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

8.4 Alle sedute del Comitato Esecutivo partecipano il Direttore Generale, se nominato, ed il Segretario Amministrativo della Fondazione.

Articolo 9

Presidente

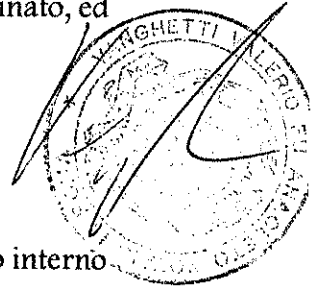
9.1 La Presidente della Fondazione, eletta dall'Assemblea dei Fondatori al proprio interno e rinnovabile ogni cinque anni - e fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5.6 sull'eventuale scadenza del mandato presso il Monastero Fondatore che rappresenta - ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca l'Assemblea dei Fondatori, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ha la responsabilità di garantire l'esecuzione degli atti dagli stessi deliberati, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 6.4.

9.2 La Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni e ha facoltà di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti previsti dal presente Statuto.

9.3 Spetta inoltre alla Presidente, in via meramente esemplificativa e non tassativa:

a) sorvegliare il buon andamento della Fondazione, curarne l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma, qualora si renda necessario;

b) curare le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di



Costanza G. Lio
Roberto Gianpiero
Francesco
Aene Roddi *Teo Sebastian* *Luciano* *Antonio*
Lopetti *Simone* *Michela* *Angela* *Enrico* *Scarpa*
2

instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione;

c) predisporre il piano annuale di attività della Fondazione e curarne l'attuazione dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

d) amministrare i fondi della Fondazione per la realizzazione dei programmi, in ottemperanza dell'indirizzo dell'Assemblea dei Fondatori e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) proporre al Consiglio di Amministrazione i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria attività in favore della Fondazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;

f) vigilare su tutto il complesso andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione;

g) assumere, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro i 20 (venti) giorni successivi;

h) curare, unitamente agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

i) curare, coadiuvato dal Segretario Amministrativo ovvero dal segretario verbalizzante, la redazione dei verbali delle riunioni, da trascrivere in apposito libro.

9.4 La Presidente può delegare singoli compiti al/la Vicepresidente, al Direttore Generale, se nominato, ovvero ad altri Consiglieri.

9.5 In caso di sua assenza o impedimento temporanei, la Presidente viene sostituita dal/la Vicepresidente, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 10.

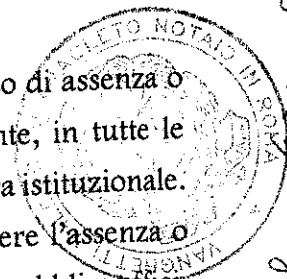
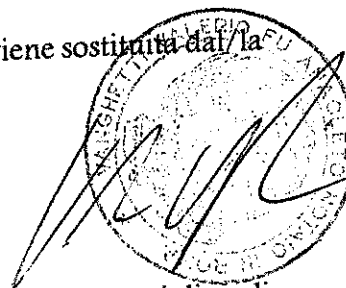
Articolo 10

Vicepresidente

10.1 Il/la Vicepresidente della Fondazione è designato/a dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, ai sensi dell'art. 6.4.

10.2 Il/la Vicepresidente sostituisce la Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui/lei delegate dalla Presidente, in tutte le fattispecie di sua competenza nonché nelle occasioni e negli eventi di natura istituzionale.

10.3 Di fronte a terzi, la firma del/la Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento della Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.



Paola Granicini

Friedrich

Alice Redei, Lee Sebastian, Luciano Gino, Loppetti Emanuele, Michele Orsini, Enzo Sapi, Antonio Ben, 17.1.2025, Sede Ad Bonum

Organo di Controllo

Costa Rica

Pike Pl. Farbank



Gian Giacomo

Paul

11.7 I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque essere invitati anche in occasione delle altre sedute.

11.8 In deroga al precedente comma 11.1, all'atto dell'adozione del presente Statuto la Fondazione si avvarrà di un Organo di Controllo monocratico, nominato dall'Assemblea dei Fondatori all'atto dell'insediamento e scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

11.9 Alla cessazione del primo mandato dell'Organo di Controllo monocratico, nominato ai sensi del precedente art. 11.8, l'Assemblea dei Fondatori potrà applicare alla Fondazione la deroga di cui al precedente comma 11.8 anche per uno o più mandati

Anna Radoli
 Lee Schmittano
 Luciana Taira
 Loppetti Emanuele
 Michele Angelo
 Enice Scapino
 Antonio Ben
 ...
 Cecilia Cio Bonegr

successivi, ove l'attività della Fondazione non richieda la composizione di un Organo di Controllo collegiale.

Articolo 12

Compensi - esclusione - recesso

12.1 Gli incarichi negli organi della Fondazione sono a titolo gratuito, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

12.2 Ai detentori di cariche istituzionali, fermo restando per quanto disposto dal precedente comma 12.1, spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'attribuzione di un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, ovvero di compensi per la Presidente e/o il/la Vicepresidente della Fondazione e/o i singoli Consiglieri cui siano stati affidati particolari incarichi, determinandone l'ammontare secondo le modalità e nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, nonché dall'art. 14, comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm..

12.4 La Presidente, il/la Vicepresidente o il/i Consigliere/i della Fondazione interessato/i all'attribuzione di un compenso non partecipano al voto in occasione dell'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

12.5 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di revoca dell'incarico, ex art. 5.5, lett. b) del presente Statuto, ovvero di espulsione di uno dei Fondatori, ex art. 5.5, lett. c) del presente Statuto: l'assunzione di incarichi, anche non remunerati, in Enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione; l'inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, come anche ribaditi dall'art. 6; l'inadempimento dell'obbligo di effettuare eventuali contribuzioni e/o conferimenti previsti dal presente Statuto ovvero deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei Fondatori; la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; il comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione.

12.6 L'esclusione di un Fondatore è automatica nell'ipotesi di soppressione canonica di uno degli Enti Fondatori, anche ove non si sia provveduto all'estinzione agli effetti civili, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.

12.7 I componenti degli organi della Fondazione possono, con almeno 1 mese di

Fine

Anna Raddi
Loppeffo Simonello

Geo Sebastianus
Michele Cipriotti

Luciana Tosi
Erica Longo

Antonio Ben

Paola Gianfranceschi

Costanza Cella

Paola Pl, Furla

preavviso, recedere dalla Fondazione medesima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

12.8 Coloro che concorrono o hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

Articolo 13

Esercizio finanziario

13.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo i principi richiamati dall'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

13.3 Entro il 30 maggio di ogni anno l'Assemblea dei Fondatori approva bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

13.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

13.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, eventualmente assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere sottoposti alla ratifica dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

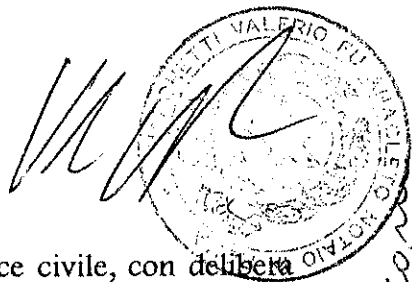
Estinzione

14.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

14.2 La Fondazione si estingue, in tutti i casi previsti dal codice civile, con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.

14.3 In caso di estinzione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti dai liquidatori, in conformità degli scopi della Fondazione ed escluso qualsiasi rimborso, in favore di altre realtà monastiche che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

14.4 Ove l'estinzione dovesse essere deliberata successivamente all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, il patrimonio residuo della Fondazione stessa sarà devoluto a cura dei liquidatori nel rispetto delle indicazioni dell'Assemblea dei Fondatori – previo parere positivo dell'Ufficio Nazionale del Registro Unico del Terzo



Are. Readi Lee Sebastian Luciana Bova
Loppetti Simona Maria Michela Cipriotti Erica Scavone Antonio Penn
Fondazione

Cesare Cella

Roberto

Gianfranco

Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge – ad altro/i Ente/i Filantropico/i del Terzo Settore che persegua/no finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 15

Norma Finale

15.1 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e successive modificazioni, dal Decreto Legislativo n. 105 del 2018 e successive modificazioni, dalle norme del Codice civile e delle disposizioni di attuazione del medesimo relative alle Fondazioni – ove compatibili e non derogate dal presente Statuto, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del cit. D. Lgv. 117/2017 – nonché da ogni altra normativa in materia, correlata alle sue attività e settori di attività.

Francesco
De Santis
Michele Agostini

Ana Radici

Luciano Gino
Lopetti Emanuele
Enrico Scapè
Giuliana L. Asperger
Rosa Maria Tufano
Cecilia Cio Borgoni
Anna Anna
Paolo Giangiacomi
Costanza Alia
Nikola Silvio Jankovic

